



CITTÀ  
DI ANDRIA

AVVOCATURA COMUNALE

Num. Ord. Del Giorno

Li

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### Oggetto:

Corte di Appello di Bari – Lite nr. 835/2012 R.G. (De Maria Anna c/ Comune di Andria), definita con sentenza n. 1103 dello 07/06/2017, pubblicata il 25/08/2017 e notificata in forma esecutiva il 17-20/11/2017.  
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante dalla transazione raggiunta sul debito.  
Approvazione atto di transazione, strumentale alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del T.U.EE.LL., adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, e determinazioni.

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio

*Paolo C...*  
L'ASPIRANTE

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

- La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:  
\_\_\_\_\_
- La deliberazione diviene esecutiva
  - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
  - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata, la deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

## IL CONSIGLIO

### **Premesso che:**

- il Comune di Andria, con l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale (il c.d. predissesto) ex art. 243 bis del T.U.EE.LL., approvando con successiva deliberazione consiliare n. 56 del 27 novembre 2018, il relativo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis del T.U.EE.LL., decidendo altresì di fare ricorso, per fare fronte alla debitoria esistente, al fondo di rotazione;
- con successiva deliberazione consiliare n. 7 dell'11 marzo 2021 ha rimodulato il Piano di rientro pluriennale, a suo tempo approvato, trasmettendolo agli Organismi istruttori per il suo iter approvativo, come per legge;
- nell'approvato (e rimodulato) Piano, al punto 3.1.2 (pagina 66 di 73), l'Ente ha evidenziato che *"in questa fase si sta procedendo a transigere le posizioni con i creditori affinché siano compatibili per durata con il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale"*;
- pertanto la intera esposizione debitoria comunale (inclusi gli enti partecipati) rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere, nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro, allo scopo di ridurre e di contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale, deliberato;

### **Considerato che:**

- in relazione alle singole debitorie comunali, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza N. 3 del 10/1/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;
- in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;
- in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

### **Considerato che**

- nell'ambito della complessiva debitoria comunale figura il debito derivante dalla sentenza n. 1103 dello 07/06/2017, pubblicata il 25/08/2017 e notificata al Comune di Andria in forma esecutiva il

17-20/11/2017, resa dalla Corte di Appello di Bari – Terza Sezione Civile nell'appello avente il nr. 835/2012 R.G. (De Maria Anna c/ Comune di Andria) (**All. 1**);

- nel dettaglio, trattasi di gravame interposto (sia in sede di appello principale, sia in sede di appello incidentale) avverso la sentenza di prime cure con la quale era stata accolta, pur nei limiti soggettivi ed oggettivi della stessa decisione, l'originaria domanda risarcitoria presentata dalla Sig.ra De Maria Anna dinanzi al Tribunale di Trani nei confronti della 1) Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo e del 2) Comune di Andria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al fine di essere dichiarati responsabili e condannati al risarcimento dei danni provocati dal sinistro occorso ed azionato;

- a seguito di istruttoria con controparte sul quantum debeatur, l'Ufficio proponente trasmetteva alla Ragioneria Comunale, con nota Prot. n. 29884 del 28/03/2018 (**All. 2**), la relativa proposta deliberativa di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, così causato ed ammontante a complessivi € 28.165,82 (€ 19.047,52 per sorte capitale + e 9.118,30 per spese legali), proposta che rimaneva inévasa;

#### **Dato atto che**

1) la situazione debitoria oggetto del presente atto rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere in ragione dell'alea della soccombenza in punto di an (con conseguente necessità di definire il quantum del debito maturato), nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e di contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale approvato e come per legge;

2) a seguito delle trattative intercorse ed agli atti dell'ufficio proponente è emersa la volontà del creditore di definire il credito accettando una riduzione dello stesso nella misura del 20% del dovuto, come da nota Prot. n. 10024 del 10712/2020 che si allega (**All. 3**);

#### **Considerato che**

in ragione di quanto riportato nella relazione illustrativa del Responsabile p.t. dell'ufficio proponente ed allegata (**All. 4**):

1) le basi economiche emerse nel corso degli incontri e trasfuse nello schema di atto transattivo allegato al presente atto (**All. 5**) sono risultate convenienti per le parti oltre che condivise sia nell'entità sia nelle modalità di pagamento, con la conseguenza che le parti hanno espresso una concorde volontà di definire la vertenza alle condizioni di cui alla transazione allegata all'articolato ivi presente, come anche da corrispondenza in atti;

2) il componimento della intera vertenza nelle forme concordate comporta l'abbandono di ogni azione di recupero, promossa o promuovenda, oltre che del recupero degli interessi di mora alla luce di recenti arresti giurisprudenziali amministrativi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5905/2012; TAR Umbria, n. 802/2016), e comporta la quietanza di ogni spettanza, senza avere più nulla a pretendere dal proprio debitore;

3) l'accordo transattivo raggiunto è rispettoso degli impegni assunto dall'Ente in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;

4) le parti hanno convenuto lo schema di atto di transazione allegato alla presente proposta;

**Considerato, dunque, che:**

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.);
- si rende quindi necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto, per la minore somma (rispetto al dovuto) complessiva e finale di € 22.532,00 (€ 13.519,59 per sorte capitale + € 9.013,06 per spese di lite);

• **VISTI** gli articoli 191, 193 e 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico degli enti locali" in materia di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, previo riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi del citato art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, finanziando la spesa con il Cap. 1260/00 del bilancio di previsione 2020-2022 – Anno 2021;

**RICHIAMATI** il T.U.EE.LL. e il D.Lgs. n. 118/2011, nonché il vigente Regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, previa approvazione dello schema di transazione e successiva liquidazione previo riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di somma non presente in bilancio;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Avv. Giuseppe De Candia, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura, sul piano della regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**VISTO ed ACQUISITO** il parere in linea contabile sulla proposta, ai sensi della succitata legge, dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Dott.ssa Grazia Cialdella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n.267/2000;

**VISTO ed ACQUISITO** infine, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ed allegato alla presente proposta;

**DELIBERA**

1) **che** la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) **di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio pari alla minore somma (rispetto al dovuto) complessiva e finale di € 22.532,00 (€ 13.519,59 per sorte capitale + € 9.013,06 per spese di lite) derivante dall'accordo transattivo intervenuto con la Sig.ra De Maria Anna, per la liquidazione delle somme per le causali in narrativa;

3) **di dare atto che** il debito fuori bilancio riconosciuto trova integrale copertura al Cap. 1260/00 "Spese per pagamento debiti di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e debiti pregressi" (PIC 1.10.05.03.001) del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021;

4) di approvare contestualmente e a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda l'atto transattivo tra il Comune di Andria e la Sig.ra De Maria Anna, per i motivi di cui al precedente punto *sub* 1), nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

5) di autorizzare il Responsabile p.t. del Servizio Autonomo Avvocatura, in ragione dei suoi compiti di istituto, alla sottoscrizione dell'atto transattivo approvato e a completare la procedura contabile di liquidazione della somma transata, compiendo ogni altro adempimento, connesso e necessario, in nome e per conto dell'Ente;

6) di trasmettere copia alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. n. 289/2002;

7) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

---

---

CAPOGRUPPO DEL SERVIZIO AUTONOMO  
AVVOCATURA  
SOTTOSCRITTORE

**RELAZIONE DELL'UFFICIO**

Visti la sentenza da liquidare e gli atti presenti nell'Ufficio si esprime parere favorevole alla alla transazione della lite e all'approvazione dell'atto transattivo allegato, sulla scorta della relazione illustrativa allegata (Al. 4).

Il Tecnico dei Servizi Amministrativi  
Sig. Pasquale IEVA

Il compilatore



AVV. GIUSEPPE DE CANDIA  
il Funzionario Servizio Avvocatura

Il Responsabile di Servizio

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE - SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA**  
sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.to L.vo 267/2000

Si esprime parere favorevole sul piano della regolarità tecnica, ai sensi, e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Li'



AVV. GIUSEPPE DE CANDIA  
Servizio Avvocatura

Il Responsabile del Servizio

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 6 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

*FAVOREVOLE*

*3/6/2021*

Li'

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile di Settore  
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

**DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Li'

Il Sindaco

Il Segretario Generale